

**Audizione informale presso le commissioni Difesa  
della Camera e del Senato**

**"Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere  
sindacale del personale militare"**

**Roma, 20 Febbraio 2019**

Ai Componenti delle Commissioni Difesa della  
Camera e del Senato

Illustri onorevoli, e Presidenti delle Commissioni Difesa della Camera e del Senato, vi ringraziamo per la tempestività con la quale avete dato riscontro alla nostra richiesta relativa ad una specifica riunione informale atta a far conoscere il nostro pensiero in merito alla valutazione delle due proposte di legge inerenti la disciplina delle regole che debbono caratterizzare la disciplina peculiare delle associazioni sindacali del personale militare.

In primo luogo non possiamo che apprezzare il fatto che - anche se tardivamente rispetto alle necessità e alle comprensibili attese del personale in forza - si prevede finalmente, anche per i lavoratori con le "stellette" la possibilità di affermare il diritto costituzionale di aderire al Sindacato, un organismo costituzionalmente previsto, libero che tutela gli interessi collettivi dei lavoratori che altrettanto liberamente aderiscono ad esso e democraticamente ne orientano il percorso.

Siamo convinti- e la storia dell'umanità ne è testimone - che garantire la partecipazione piena dei lavoratori alla vita organizzativa quotidiana per mezzo dei propri rappresentanti sia il metodo migliore per migliorare i servizi istituzionali ed in uno elevare le condizioni dei lavoratori stessi.

Associazioni sindacali libere, e quindi non soggette a condizionamenti gerarchici e funzionali e limitazioni dell'esercizio sindacale, anche se nel caso di specie i diritti sindacali stessi non debbono certo mettere in discussione la funzionalità operativa o le "*mission*" istituzionali delle forze armate.

Le proposte di legge A.C. 875 e A.C. 1060 in esame traggono spunto, come è noto, dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018 che ha dichiarato illegittimo l'art. 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che "i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali", e pertanto ne consegue che il personale militare può costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge e non possono aderire ad altre associazioni sindacali.

Tale sentenza ha un valore storico perché finalmente consente al personale militare una reale emancipazione, al passo con i tempi, ed in considerazione che



i Corpi militari sono composti da professionisti ultra- specializzati ; siamo convinti che un sistema di relazioni sindacali moderno può realmente contribuire a rendere i servizi da assicurare al Paese più efficienti ed efficaci con personale tutelato nei diritti collettivi ed individuali attraverso una più diretta e libera partecipazione alla vita comune interna.

E' evidente che la nascita di associazioni sindacali cambia sostanzialmente la rappresentanza e la tutela sia dei diritti collettivi sia degli interessi del personale militare e supera il ruolo degli organismi interni di rappresentanza già in essere e nominati prima della succitata recente sentenza della Consulta.

Su questa considerazione e su questo riferimento-base si debbono ispirare le due proposte di legge in esame in Parlamento per delineare le regole generali di funzionamento i cui vincoli, a nostro giudizio, possono essere solo quello dello statuto ispirato ai principi democratici e quello, almeno in questa prima fase - tenendo conto che si tratta del primo approccio alla sindacalizzazione dei militari anche se ne potrebbe discutere in tema di diritto costituzionale - del divieto di sciopero.

Riteniamo che le norme in questione possano essere modificate e semplificate applicando gli articoli che disciplinano il sindacato previsti dalla legge 121/81, e più precisamente gli artt. 82 e 83, escludendo il personale in congedo che al contrario può e deve trovare rappresentanza nei sindacati dei pensionati e non in quello del personale in servizio.

Dobbiamo per onestà però rilevare che la predetta norma, che ha interessato a suo tempo la Polizia di Stato ed il coordinamento dell'ordine pubblico, risulta ormai datata, in quanto siamo a 38 anni dalla sua pubblicazione, e necessiterebbe oggi di evoluzioni positive dal punto di vista del personale, in particolare nel consentire ai sindacati della Polizia di Stato di potersi affiliare alle Confederazioni come peraltro già ampiamente previsto per i sindacati della Polizia Penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, disciolto per confluenza in altre realtà.

Allo stato attuale pur con i limiti sopra menzionati si può, a nostro giudizio, assumere la norma sopra menzionata della Polizia di Stato ed applicarla negli articoli di legge specifici anche alle associazioni sindacali dei militari.

A tale riguardo ci preme sottolineare che avere introdotto tali innovazioni di carattere sindacale nei corpi di Polizia non ha prodotto eventuali e pericolose derive ( che i detrattori di quel momento prevedevano e profetizzavano ); al contrario la nascita dei Sindacati nei Corpi di polizia ha prodotto il miglioramento complessivo dei servizi e delle tutele del personale e soprattutto più democrazia all'interno dell'apparato militare e più trasparenza nelle decisioni e collegamento con la società civile con un rilevante ed innegabile miglioramento anche della considerazione dell'integrazione della Polizia nella vita di tutti i giorni del Paese.

A tal fine giova ricordare in generale che il godimento dei diritti politici e sociali e quindi l'attribuzione delle libertà fondamentali deve costituire la regola fondamentale peraltro riconosciutasi a livello costituzionale sia a livello comunitario, e quindi talune restrizioni possono certo essere legittime, ma solo per la tutela di valori pubblici preminenti.



Principio espresso dalla Corte Europea all'art.11 della Convenzione che recita che alcune restrizioni non possono mettere in discussione l'essenza stessa della libertà di associazione.

Sulla base delle predette considerazioni non si possono accettare limitazioni che ostacolino le organizzazioni sindacali dei militari quali agenti negoziali titolari del potere di contrattazione nei confronti dell'amministrazione militare, pur se le OO.SS. in esame non hanno un reale potere d'intervento ne' strumenti sanzionatori per far valere le proprie prerogative.

Riprendendo la valutazione delle proposte di legge, entrambe fissano i principi generali del diritto di associazione sindacale del personale militare e definiscono le caratteristiche essenziali delle nuove organizzazioni sindacali e il relativo ambito di operatività. In particolare osserviamo che le OO.SS. debbono raggiungere la percentuale del 5% o del 7% sulla base delle elezioni delle RUB dove insistono anche le strutture territoriali sindacali.

A tale riguardo si osserva che in questo modo viene preclusa la libera adesione al sindacato se vengono citate solo le RUB e peraltro non è in alcun modo regolato il rapporto tra associazioni sindacali territoriali e le RUB. Si consiglia in merito di utilizzare il metodo vigente nel P.I. che ha mostrato nel corso degli oltre venti anni dalla sua prima applicazione la propria indubbia valenza e garanzia di reale rappresentatività: calcolare cioè, il dato mediato tra iscrizioni al sindacato e voti RUB per individuare la rappresentanza, oppure – se ritenuto di miglior semplicità e/o più semplice applicabilità – prevedere il solo conteggio delle deleghe sindacali, facendo a meno delle RUB, procedura attualmente vigente nel settore della Polizia di Stato.

In prima applicazione poi - almeno per un biennio - è necessario, date le neonate associazioni sindacali, non procedere alla rilevazione della rappresentatività e consentire comunque la partecipazione alle trattative contrattuali pur in assenza di misurazione.

Riteniamo importante puntualizzare nella norma il superamento dei COCER non appena almeno una delle associazioni sindacali costituite abbia una diffusione territoriale che comprenda oltre il 50% delle strutture operative militari. Mantenere – infatti – attivi in contemporanea OO.SS. e i Cocer determinerebbe solo confusione, ambiguità e difficoltà di rendere ordinato e proficuo il sistema delle relazioni sindacali.

Pensiamo, infine, che siano eccessive le materie escluse dalla competenza sindacale concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale; si richiede - al contrario - che le stesse possano essere trattate quantomeno nella fase concertativa, ove quella contrattuale sia inibita.

Quanto sopra al fine di contribuire a rendere le proposte di legge "de quo" più rispondenti alle necessità del personale militare e nel rispetto dello spirito della sentenza della Corte Costituzionale.